

REGOLAMENTO (CEE) N. 1815/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993 (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 1792/93 (⁴), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92 attribuisce agli importatori tradizionali 64 175 t, su un quantitativo globale di 75 500 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che, per gli importatori tradizionali, i quantitativi richiesti il 30 giugno e 1° luglio 1993 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;

considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di 64 175 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli agli importatori tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 30 giugno e 1° luglio 1993 e trasmessi alla Commissione il 2 luglio 1993 per le conserve di tonno del genere *Thunnus*, di tonnetti striati (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthynnus* di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70 originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sono rilasciati limitatamente al 54,42 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dal 2 luglio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

(³) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

(⁴) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 21.